




**Regolamento di accesso ai benefici
del programma operativo da parte
dei soci**

MQU-REG/04
Rev. 1
del 31 ottobre 2014

REGOLAMENTO 04

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DA PARTE DEI SOCI

1	31/10/2014	Variatione ruoli aziendali	
Rev	Data	Descrizione	Approvato



**Regolamento di accesso ai benefici
del programma operativo da parte
dei soci**

MQU-REG/04
Rev. 1
del 31 ottobre 2014

INDICE DEL REGOLAMENTO

- 1 Scopo**
- 2 Campo di applicazione**
- 3 Documenti di riferimento**
- 4 Termini, definizioni, sigle ed abbreviazioni**
- 5 Modalità Operative**

1 Scopo

Il Regolamento interno contribuisce a definire alcuni importanti aspetti della vita sociale che, attraverso questo strumento, divengono più facilmente adeguabili alle variazioni delle normative vigenti in materia ed il suo contenuto conseguentemente è stato deliberato ed approvato dall'Assemblea di settore ed acquisisce valore cogente nei confronti di tutti i soci che Vi aderiscono. Pertanto, il Socio è obbligato al rispetto del presente Regolamento poiché la non osservanza delle disposizioni impartite, comporta sanzioni fino alla esclusione dalla OP della Cooperativa (di seguito anche "Organizzazione" o "OP").

2 Campo di applicazione

Il presente regolamento deve essere osservato da tutti i soci produttori aderenti alle OP della cooperativa per la sezione ortofrutticoli.

3 Documenti di riferimento

MQU-REG/02 "Regolamento interno per la gestione degli ortofrutticoli freschi"
Manuale della Qualità aziendale
Statuto Sociale

4 Termini, definizioni, sigle ed abbreviazioni

OP: organizzazione di produttori

5 Modalità Operative

5.1 DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea di settore e potrà essere successivamente modificato solo dalla stessa.

5.2 MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL FONDO DI ESERCIZIO

A norma dell'articolo 66 ter dello Statuto sociale di Terre dell'Etruria - società cooperativa agricola tra produttori - i soci della cooperativa che hanno aderito alla OP di settore sono obbligati a contribuire alla costituzione ed al finanziamento del Fondo di Esercizio previsto dall'art. 32 del Reg. UE 1308/2013 per attuare le azioni previste dal Programma Operativo secondo le modalità di seguito elencate:

1. L'aiuto finanziario comunitario, pari al 50% degli investimenti previsti dalla singola annualità del Programma Operativo dell'Organizzazione, potrà essere chiesto nei seguenti modi:

- in una unica soluzione (saldo al 15 febbraio dell'anno successivo),
- attraverso la richiesta di anticipi (trimestrali o quadrimestrali), previa presentazione all'Organismo pagatore di apposita fideiussione pari al 110% dell'importo richiesto,
- tramite richiesta di acconto sulle spese realmente sostenute dall'O.P. con un massimo di tre acconti nell'arco dell'annualità e saldo entro il 15 febbraio dell'anno successivo;

2. a copertura delle azioni di carattere generale dell'Organizzazione, previste nel Piano Operativo, concorrono tutti i soci con una percentuale proporzionale al valore delle produzioni commercializzate e tenuto conto della partecipazione finanziaria comunitaria di cui al precedente punto. Il valore della quota viene determinata annualmente con delibera assembleare;
3. a copertura degli investimenti da realizzare nelle singole aziende agricole concorrono singolarmente tutti i soci interessati in proporzione agli importi degli investimenti effettuati e complessivamente fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano Operativo e tenuto conto della partecipazione finanziaria comunitaria di cui al punto 1;
4. qualora sia l'Organizzazione ad anticipare i contributi finanziari a carico dei soci, questi ultimi sono tenuti a rimborsarli alla stessa Organizzazione entro il 31 dicembre dell'anno di attuazione del Programma Operativo per il quale viene chiesto l'aiuto finanziario comunitario;
5. le operazioni inerenti il finanziamento e l'utilizzo del fondo di esercizio devono trovare esplicito riscontro nei documenti contabili agli atti dell'Organizzazione.

5.3 MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO DI ESERCIZIO

Per la realizzazione del Programma Operativo, l'Organizzazione pu  avvalersi della professionalit  del personale della stessa, dei soci aderenti e di consulenti esterni.

Gli investimenti mobiliari ed immobiliari potranno essere eseguiti direttamente dalla Organizzazione o, in alternativa, dai soci costituiti in strutture societarie e dalle aziende agricole individuali i cui rapporti con la Organizzazione verranno regolati da apposita convenzione con cui il socio si impegna a:

- non alienare gli investimenti per un periodo non inferiore a cinque anni, in caso di beni mobili (tre anni per le attrezzature informatiche), ed a dieci anni in caso di beni immobili;
- restituire l'investimento, o il suo valore residuo, in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o dia vita ad una nuova OP;
 - scioglimento della societ  o alienazione della azienda qualora il nuovo proprietario non subentri nella qualit  di socio dell'OP;
- mettere gli investimenti, compatibilmente con le loro potenzialit , a disposizione per le esigenze degli altri soci dell'OP.

Per gli investimenti relativi ai nuovi impianti e/o riconversione varietale, l'OP fornisce gli indirizzi necessari al fine di orientare la produzione in funzione delle esigenze di mercato ed i soci, che intendono effettuare nuovi impianti e/o attivare azioni finalizzate alla diversificazione varietale nell'ambito della programmazione colturale e commerciale dell'OP, hanno l'obbligo di utilizzare materiale vivaistico e sementiero garantito e certificato e di fornire le necessarie informazioni richieste dall'OP.

L'Organizzazione provvederà a corrispondere ai soci l'aiuto comunitario di competenza che sarà prelevato dal Conto Corrente dedicato, appositamente istituito annualmente per la gestione dei pagamenti inerenti l'annualità del Programma operativo approvato.

I soci si impegnano a rispettare tutte le norme, procedure e disposizioni impartite dall'Organizzazione nonché ad operare nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

I soci si impegnano a non beneficiare come singoli membri, direttamente od indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e le azioni ammissibili ad un finanziamento comunitario in forza del Reg. UE 543/2011.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comporta l'esclusione totale o parziale, a seconda della gravità dell'infrazione, dai benefici del Programma Operativo;

Per quanto riguarda la modalità e la tempistica per la rendicontazione, valgono le disposizioni nazionali nonché le deliberazioni degli Organi sociali dell'Organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su mandato dell'assemblea di settore, ha il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la corretta e puntuale attuazione del Programma Operativo nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

5.4 RENDICONTAZIONE DOMANDA DI AIUTO

In caso di soci persone giuridiche (cooperative, società di capitali, ecc.) cui aderiscono aziende agricole con rapporto di conferimento diretto, l'elenco riepilogativo dei rimborsi effettuati ai produttori aderenti da dette Società, per le azioni svolte direttamente dagli stessi nell'ambito del Programma operativo, devono pervenire all'OP entro 30 gg. dalla conclusione del programma operativo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pena la non inclusione dell'azione/intervento nell'ambito delle voci ammissibili da portare a rendicontazione con la domanda di aiuto.

Per quanto riguarda la modalità e la tempistica per la rendicontazione, devono essere applicate le disposizioni nazionali vigenti, nonché le deliberazioni degli Organi sociali dell'OP ed i soci si impegnano a rispettare tutte le norme, procedure e disposizioni impartite dall'OP, nonché ad operare nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

5.5 PENALI

Il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli del presente regolamento comporta l'esclusione totale o parziale dai benefici del Programma operativo.

5.6 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione può porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la corretta e puntuale attuazione del Programma operativo e di compiere le modifiche che si rendessero necessarie, nel limite dell'ammontare complessivo del Fondo di esercizio approvato, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.